

**Consiglio Nazionale Forense, sentenza 16 ottobre 2018, n. 125  
Presidente Mascherin – Segretario Secchieri**

FATTO

1.- Con decisione dei 4 marzo / 4 aprile 2013 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, a conclusione del procedimento disciplinare svoltosi a carico dell'avv. [ricorrente], ha inflitto al medesimo la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di mesi quattro, avendolo ritenuto responsabile del seguente

1  
addebito, costituente il capo a) dell'incolpazione: “..avere, contrariamente alle pattuizioni intercorse in data 18.10.2007 con il sig. [tizio] e con la madre di questi, negoziato gli assegni bancari ricevuti dalla controparte in sostituzione degli altri avuti il 28.08.2007 (anche i due titoli rilasciati in bianco per sola garanzia di corretto adempimento, uno dei quali veniva addirittura posto all'incasso recante l'importo di € 4.200,00), invece di utilizzare

i titoli de quibus per il fine proprio cui erano destinati, ovvero l'estinzione del credito vantato

dalla parte assistita, da tanto originandosi la levata del protesto nei confronti dell'emittente,

in tal modo ponendo in essere la violazione degli artt. 5, 6, 8, 41 e 59 Codice Deontologico Forense. In Pescara, in epoca prossima al 18.10.2007”.

Con la stessa decisione, per contro, il COA territoriale proscioglieva l'avv. [ricorrente], “posto che nessun riscontro probatorio è emerso”, in ordine al capo b) dell'incolpazione: “...essere venuto meno agli ulteriori impegni assunti con il sig. [tizio], una volta che questi aveva avuto conoscenza dall'essere stato utilizzato almeno uno degli assegni bancari consegnato a garanzia, omettendo di attivarsi per reperire i titoli negoziati e

restituirli all'esponente, come convenuto, così violando gli artt. 5, 6, 8 e 59 Codice Deontologico Forense. In Pescara, in epoca prossima al novembre 2007”.

2.- - La vicenda disciplinare trae origine dall'esposto pervenuto al COA di Pescara in data 21 novembre 2007 da parte del signor [tizio], il quale lamentava di essere stato “truffato dall'avv.to [ricorrente], in quanto...ingannato con raggiri ed artifici”, secondo quanto meglio evidenziato nella querela che veniva allegata in copia ed in cui si riferiva:

- che la madre dell'esponente ([tizia]) aveva emesso un assegno dell'importo di € 1.000,00

(n. 9858981 tratto su un conto in essere presso BNL) all'ordine di tal [CAIO] che era stato protestato per mancanza di fondi;

- che l'avv. [ricorrente], nell'interesse dell'ultimo giratario dell'assegno (le cui generalità non venivano rese note), aveva convocato per il giorno 28/8/2007 presso il suo Studio la [tizia], che si recava all'appuntamento accompagnata dal figlio, proponendole di sistemare la vicenda mediante rilascio di tre assegni dell'importo di € 400,00 ciascuno, per l'importo complessivo di euro 1.200,00 (in esso inclusi anche euro 200,00 per le spese di protesto e le sue competenze);

- che la proposta veniva accettata, sicchè (non potendo gli assegni essere emessi dalla madre, inibita a farlo a seguito del protesto) gli stessi venivano emessi da lui con scadenza

al 28/8/2007, al 23/10/2007 e al 22/11/2007, rilasciando l'avv. [ricorrente] una dichiarazione (che veniva allegata all'esposto, unitamente a fotocopia dei tre assegni) di ricevere gli stessi, salvo buon fine, “a saldo” del credito portato dall'assegno protestato;

- che il primo assegno veniva incassato, come pure il secondo (“...ho provveduto ad emettere tre assegni con scadenza la prima il 28.8.2007 di € 400,00 n. 5526220677-07

2

(incassato dall'avv. [ricorrente] il 29.08.2007), la seconda con scadenza 23.10.2007 n. 5526220685 di € 400,00 (pagato il 28.10.2007)...”);

- che "successivamente a distanza di circa un mese" dal primo incontro del 28/8/2007 la madre comunicava all'avv. [ricorrente] che non avrebbe potuto onorare gli assegni "con scadenza 23.10.2007 e 22.11.2007" perché privi di copertura e lo invitava a non metterli all'incasso, perché avrebbe provveduto a pagarli in unica soluzione;

- che l'avv. [ricorrente], benché avesse aderito alla predetta richiesta (invitando la [tizia] a "ricordagli una settimana prima della scadenza del 23.10.2007 di non incassare l'assegno, in modo da avere la certezza di non metterli all'incasso"), contravvenendo a detto impegno, le comunicava di averli messi egualmente all'incasso;

- che a tal punto, a fronte delle rimostranze ricevute, l'avv. [ricorrente], in un incontro svoltosi il 18.10.2007 nel suo Studio con l'esponente e la madre, comunicava loro di non preoccuparsi in quanto "avrebbe provveduto lui stesso in data 22.10.2007 a consegnare in contanti la somma di € 400,00 prima della scadenza dell'assegno datato 23.10.2007 in modo da non fare elevare protesto"; nella circostanza, peraltro, l'avv. [ricorrente] "pretendeva che emettessi altri due assegni postali senza importo (in bianco) a mia firma oltre ad un terzo assegno con l'importo di € 800,00 con scadenza 18.12.2007";

- che l'avv. [ricorrente] "non solo non ha coperto il primo assegno datato 23.10.2007... ma non ha restituito nemmeno i due assegni in bianco e quello da ottocento euro, assegni che aveva promesso di tenere in cassaforte e che erano stati emessi solo a garanzia del debito";

- che era accaduto, inoltre, che uno dei due assegni in bianco era stato arbitrariamente coperto per l'importo di € 4.200,00 e, quindi, protestato per mancanza di fondi;

- che a fronte di tutto ciò l'avv. [ricorrente] non restituiva alcuno degli assegni emessi.

3.- Informato dell'esposto e invitato a fare pervenire eventuali chiarimenti, l'interessato restava silente. Nella seduta del 24/4/2008 veniva conseguentemente deliberata l'apertura di procedimento disciplinare, formulandosi i due capi di incolpazione trascritti sub 1.

Contestualmente, il COA -stante la pendenza di procedimento penale a carico dell'incolpato "relativo ai medesimi fatti di cui ai capi di incolpazione"- sospendeva il procedimento "in attesa della definizione di quello penale".

4.- Con ordinanza del 22/3/2010 il GIP presso il Tribunale di Pescara disponeva l'archiviazione del procedimento considerato che "nonostante le approfondite indagini espletate, non è stato possibile ricostruire con chiarezza la vicenda de qua" e che "convenendo con quanto affermato dal PM nella sua richiesta di archiviazione, risulta che 3 non sono emersi sufficienti elementi per sostenere l'accusa in giudizio con riguardo al reato contestato difettandone tanto gli elementi oggettivi che l'elemento soggettivo". Nella seduta del 10 maggio 2012, il COA prendeva atto del suddetto provvedimento e, venuta meno la causa di sospensione, disponeva la "prosecuzione del procedimento disciplinare", dandone comunicazione all'interessato e al P.M.-

5.- Disposta la citazione a giudizio inizialmente per la seduta del 28 settembre 2012, il procedimento, a seguito di un primo rinvio, veniva trattato e discusso nella seduta del 15 novembre 2012, procedendosi ivi all'escussione quali testi dell'esponente e della madre. In esito alla discussione del difensore dell'incolpato (che concludeva per il suo proscioglimento), il COA deliberava, come da dispositivo riportato in verbale, per il proscioglimento dell'incolpato in ordine al capo b) e per l'affermazione di responsabilità quanto al capo a), con applicazione della sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro.

6.- Nella conseguente decisione depositata il 4 aprile 2013, il COA, ripercorso l'iter del procedimento nei termini di cui in sintesi si è sopra detto, a supporto della decisione assunta rilevava che l'istruttoria svolta aveva consentito: (i)- di accertare come certi i fatti

oggetto del primo capo di incolpazione alla stregua delle dichiarazioni rese dai due testi escussi (l'esponente e la madre) le cui deposizioni "appaiono precise, coerenti e puntuali"; (ii)- di ritenere "riscontrata la coerenza di tali narrazioni con la documentazione allegata all'esposto"; (iii)- di accertare, dall'altra parte, che l'incolpato "non ha addotto alcuna prova

a confutazione né ha offerto una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti", in particolare quanto al riempimento di uno titoli rilasciato in bianco con l'importo di € 4.200,00. Per contro, rilevava che "nessun riscontro probatorio è emerso in merito alle circostanze di cui al capo di incolpazione sub b) non avendo riferito i testi nulla al riguardo".

Motivava, poi, l'applicazione della sanzione inflitta coi "precedenti dell'iscritto" e la gravità del comportamento tenuto, fonte di "discredito per l'intera categoria".

7.- Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestivo ricorso l'avv. [ricorrente] che lamenta che il COA sia pervenuto ad affermare la sua responsabilità a fronte delle sole dichiarazioni dell'esponente e della madre che avrebbero fornito una ricostruzione della vicenda "assurda, inverosimile, assolutamente menzognera", comunque contraddittoria alla luce del narrato degli stessi testi e che, diversamente da quanto sostenuto dal COA, non sarebbe affatto supportata dalla documentazione in atti, tanto carente al punto che, discutendosi di una vicenda che ha ad oggetto la dazione di alcuni titoli di credito, gli stessi neppure sono stati acquisiti in copia agli atti. La mancanza di "prove certe" sui fatti oggetti dell'incolpazione sub a) - sostiene il ricorrente- avrebbe imposto il suo proscioglimento anche per tale capo.

4

Nel presente giudizio si è costituito il COA territoriale, con memoria che, in buona sostanza, riprende le argomentazioni della sentenza impugnata.

8.- In sede di discussione il Procuratore Generale -in assenza del ricorrente e del suo difensore- ha concluso per il rigetto del ricorso; così pure il COA.

## DIRITTO

1.- Ritiene il Consiglio che le risultanze acquisite non consentano di pervenire ad un giudizio di certezza sulla responsabilità del ricorrente, residuando ampie zone di dubbio sui fatti oggetto d'incolpazione: il che ne impone il suo proscioglimento.

2.- In punto di diritto, va ribadito che il procedimento disciplinare è ispirato al "principio accusatorio" per il quale incombe sull'organo procedente l'onere delle prova circa

la sussistenza e l'addebitabilità dell'illecito deontologico, talchè "la sanzione disciplinare può

essere irrogata, all'esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all'incolpato, dovendosi per converso

assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti" (CNF, 29 novembre 2012, n. 172. In senso conforme, tra le tante: CNF, 15 ottobre 2012, n. 134,

secondo cui si impone il proscioglimento dell'incolpato "allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta"; nonché, CNF n. 225/2015, secondo cui "allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse" l'incolpato va prosciolto, in quanto non incombe al medesimo l'onere di provare la propria innocenza, ma al COA di verificare in modo approfondito la sussistenza e

l'addebitabilità dell'illecito deontologico, con l'effetto che "il permanere, in esito al procedimento disciplinare ed istruttoria esperita, di un ragionevole dubbio sulla responsabilità inibisce di potere pronunciare la condanna dell'incolpato").

3.- Nella fattispecie, il COA territoriale è pervenuto a ritenere provati i fatti contestati

nel capo a) dell'incolpazione sulla base delle deposizioni dei due testi escussi in quanto "precise, coerenti e puntuali" ed avendo "riscontrata la coerenza di tali narrazioni con la documentazione allegata all'esposto".

In realtà, le dichiarazioni rese dai due testi escussi (l'esponente e la di lui madre, anch'essa, come il primo, portatrice di un interesse personale nella vicenda: ciò che impone

di esaminare le dichiarazioni da loro rese con particolare circospezione, alla stregua del consolidato principio per il quale a supportare l'affermazione di responsabilità in sede disciplinare non risultano sufficienti solo le dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, all'uopo occorrendo che dette dichiarazioni trovino puntuali riscontri probatori) appaiono, ad avviso del Consiglio, tutt'altro

che univoche e concordanti.

5

a)- Le versioni rese dai detti testi collimano, infatti, quanto alla parte iniziale del narrato, e cioè sul fatto che la [tizia] avesse emesso un assegno dell'importo di € 1.000,00 (n. 9858981 tratto su un conto in essere presso [omissis]) all'ordine di tal [CAIO]

che era stato protestato per mancanza di fondi; che l'avv. [ricorrente], nell'interesse dell'ultimo giratario dell'assegno, avesse convocato per il giorno 28/8/2007 presso il suo Studio la [tizia], che si recava all'appuntamento accompagnata dal figlio, proponendole di sistemare la vicenda mediante rilascio di tre assegni dell'importo di € 400,00 ciascuno, per l'importo complessivo di euro 1.200,00 (in esso inclusi anche euro 200,00 per le spese di protesto e le sue competenze); che la proposta fosse stata accettata, sicché (non potendo gli assegni essere emessi dalla madre, inibita ad emetterli a seguito del protesto) gli stessi venivano emessi da lui con scadenza al 28/8/2007, al 23/10/2007 e al 22/11/2007. Tali dichiarazioni, inoltre, trovano un riscontro documentale nelle fotocopie (allegate all'esposto) dei tre assegni postali emessi (nonché, delle rispettive matrici) e nella dichiarazione resa dall'avv. [ricorrente] di ricevere i tre assegni "a saldo e salvo buon fine" dell'assegno BNL protestato di euro 1.000,00-

b)- Viceversa, le ulteriori dichiarazioni rese divergono e risultano tra loro contraddittorie.

Il teste [tizio] ha riferito che "due di questi assegni sono stati regolarmente incassati dall'avv. [ricorrente] e il terzo è stato protestato per mancanza di provvista" (anche nell'atto di querela presentato alla Procura della Repubblica di Pescara in data 21/11/2007,

ed allegato all'esposto presentato in pari data al COA, il [tizio] riferisce che i primi due titoli

con scadenza al 28/8/2007 e al 23/10/2007 sarebbero stati pagati).

La [tizia], invece, ha riferito che solo il primo titolo "è stato regolarmente pagato"; mentre il secondo, con scadenza al 23/10/2007 (in relazione al quale - a seguito di sua sollecitazione tesa a procrastinarne il pagamento per mancanza di provvista- avrebbe avuto

assicurazioni dall'avv. [ricorrente] "che non sarebbe stato posto all'incasso") fu ugualmente portato all'incasso e "andò protestato".

Sicché, il primo afferma di avere complessivamente corrisposto all'avv. [ricorrente] "la somma di euro 800,00", mentre la seconda riferisce di un solo pagamento per euro 400,00.

Il teste [tizio], poi, ha riferito di avere emesso (senza meglio spiegare, nell'audizione resa davanti al COA, epoca, modalità e ratio del rilascio) altri tre assegni postali tutti "in bianco a garanzia" (di cui non esistono agli atti le fotocopie, ma solo tre matrici, che, evidentemente, nulla provano circa l'effettiva emissione).

Per contro, la [tizia] ha riferito che dopo il rilascio dei primi tre assegni di euro 400,00

ciascuno (uno solo dei quali pagato), il figlio avrebbe emesso, a saldo (salvo buon fine) del 6

debito, "altri tre assegni a garanzia" di cui "due li ha pretesi in bianco ed uno è stato chiesto

per l'importo di euro 800,00".

Vi è, dunque, contrasto sul fatto se tutti i tre titoli rilasciati a garanzia fossero in bianco (teste

[tizio]) oppure uno di essi fosse stato emesso per l'importo di euro 800 e solo gli altri due in bianco (teste [tizia]).

Il raffronto tra le dichiarazioni rese consegna, quindi, una rappresentazione dei fatti tutt'altro che "precisa" e "puntuale", bensì alquanto contraddittoria e confusa, senza che - per

la parte del narrato successiva al rilascio dei primi tre assegni- trovi (come, invece, si afferma nella decisione impugnata, ma evidentemente con l'attenzione rivolta solo appunto

alla prima fase del narrato) alcun riscontro nella documentazione acquisita. Non sono stati acquisiti agli atti, infatti, le copie dei tre secondi titoli emessi a garanzia, nulla valendo a possibile riscontro le sole fotocopie di tre matrici che si assumono corrispondere ai titoli rilasciati. Ed il fatto -sottolineato nella memoria del COA- che i tre "secondi" titoli non siano

stati acquisiti sarebbe "circostanza ovvia posto che erano e si ritiene siano ancora in possesso del [ricorrente]", vale bensì a fornire una possibile spiegazione delle ragioni della carenza di prova documentale, ma al tempo stesso non vale a superare, bensì conferma, l'assunto dell'inesistenza di un riscontro documentale dei fatti in parte qua.

d)- A tanto aggiungasi che a chiarire la situazione neppure è valsa la stessa indagine preliminare svolta dalla Procura della Repubblica di Pescara, risultando, anzi, dal provvedimento di archiviazione che "nonostante le approfondite indagini espletate, non è stato possibile ricostruire con chiarezza la vicenda de qua, dal momento che le dichiarazioni rese dall'opponente contrastano con quelle dell'indagato, in particolar modo per quanto concerne l'assegno dell'importo di euro 4.200,0. Tale assegno, infatti, a dire del

[tizio], era stata consegnato in bianco e da questi indebitamente compilato con la suindicata somma senza alcuna autorizzazione da parte del traente, mentre, secondo il [ricorrente], esso sarebbe stato un assegno a lui consegnato dal [tizio], poiché, trovandosi quest'ultimo in difficoltà economiche, aveva necessità di recuperare denaro contante e dunque chiese al [ricorrente] se lui poteva provare a cambiarlo....Tale ultima versione dei fatti ha peraltro trovato conferma nelle dichiarazioni rese dall'unico teste

della vicenda, tal [omissis], escusso a s.i.t., il quale riferiva che si era trovato nello studio del [ricorrente] quando il [tizio] gli aveva chiesto se era disponibile a cambiargli l'assegno, che poi gli aveva lasciato sulla scrivania...".

Sul punto, il COA ha ritenuto di dovere prescindere del tutto dalle indagini istruttorie compiute in sede penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal teste [omissis] (che pure oggettivamente valgono, come ha rilevato il GIP, a mettere in seria discussione la fondatezza dell'ipotesi accusatoria contro il [ricorrente]), argomentando che 7

quest'ultimo "non ha chiesto l'audizione del soggetto che sarebbe stato escusso a SIT in sede penale: difetta, quindi, ogni prova al riguardo".

Ora -premessi che il fatto storico che teste [omissis] sia stato effettivamente escusso in sede penale ed abbia riferito quanto riportato nel provvedimento di archiviazione

deve ritenersi certo- è erroneo escludere in radice il rilievo delle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di indagini preliminari per il solo fatto che di esso non sia stata richiesta



l'audizione in sede disciplinare. Nel sistema processualciviltistico - alla cui norme occorre, di

massima, fare riferimento in sede di procedimento disciplinare (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 26 novembre 2014, n. 25135 e Sez. Un. 4 maggio 2010, n. 10692, e ivi precedenti conformi)- opera, infatti, il principio di "acquisizione della prova", in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito

agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento (in generale, sul principio di "acquisizione della prova", ex multis: Cass. 30 gennaio 2012, n. 1303 e Cass. 2 febbraio 2006, n. 2285). Non pare dubbio, dunque, che le risultanze probatorie acquisite (nel caso le dichiarazioni rese dal teste [omissis]), pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, siano ben utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non "replicate" e "confermate" in sede disciplinare.

Erroneamente, quindi, il COA ha ritenuto di dovere prescindere dalle dichiarazioni rese in sede penale dal teste [omissis], solo perché non né è stata richiesta l'audizione in sede disciplinare, benché le stesse, come ritenuto dal GIP con valutazione qui condivisa, valessero a contrastare l'assunto dell'esponente, alimentando ulteriormente il dubbio in ordine all'attendibilità della ricostruzione da lui proposta.

e)- Pare, infine, doversi anche evidenziare che -stante la sostanziale unitarietà delle condotte oggetto dei due capi di incolpazione- il proscioglimento da parte del COA territoriale dell'avv. [ricorrente] in ordine al capo b) per non avere i due testi escussi confermato i fatti contestati nel suddetto capo, contribuisce ad incrinare l'attendibilità complessiva dei fatti enunciati nell'esposto che ha dato origine al procedimento disciplinare,

costituendo ulteriore ragione di dubbio sul narrato complessivo sul quale è sorto il procedimento.

In conclusione, non essendo, a parere di questo Consiglio, stata raggiunta prova certa sulla responsabilità del ricorrente, residuando dubbi sui fatti oggetto dell'incolpazione di cui al capo a), che l'assenza di riscontri documentali non aiuta a dissipare, s'impone, 8

stante la rilevata insufficienza di prove, l'accoglimento del ricorso, in applicazione dei garantisti principi di diritto citati al paragrafo 2.

P.Q.M.

visti gli artt.50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e gli artt. 59 e ss. del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di

informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.